



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

‘MERCATINO DEL RIUSO’

Approvato con Delibera C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Istituzione della manifestazione "Mercatino del riuso"
- Art. 3 - Periodicità dello svolgimento
- Art. 4 - Organizzatore
- Art. 5 - Soggetti ammessi
- Art. 6 - Modalità di partecipazione
- Art. 7 - Aree per lo svolgimento della manifestazione
- Art. 8 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Provvedimenti sanzionatori
- Art. 11 - Responsabilità
- Art. 12 - Rinvio ed altre norme
- Art. 13 - Privacy e trattamento dati

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, lo scambio, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche, di oggetti propri, usati, in buone condizioni, di modico valore, e privi o con scarso valore commerciale, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dalla Legge 27.02.2009 n. 13 e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle Direttive 2008/98/CE.
2. La manifestazione, denominata "Mercatino del Riuso" persegue le seguenti finalità:
 - a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c) assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/06;
 - d) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f) contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - h) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
 - i) promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa, insediate stabilmente nelle aree interessate dalla manifestazione di cui al presente regolamento;

- j) la manifestazione non ha fini di lucro;

Art. 2 – Istituzione della Manifestazione “Mercatino del Riuso”

1. La manifestazione è istituita con apposita delibera di Giunta Comunale, su iniziativa diretta dell’Amministrazione Comunale o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto, con le modalità di cui all’art.4.

Art. 3 – Periodicità dello svolgimento

1. La manifestazione può svolgersi una tantum o con cadenza periodica nelle Piazze o nelle vie di tutto il territorio comunale, l’atto amministrativo di istituzione ne specificherà la periodicità;
2. La manifestazione può essere organizzata in maniera autonoma o nell’ambito di altri eventi/iniziative, anche previo accordo con altre Associazioni del territorio.

Art. 4 – Organizzatore

1. La proposta di istituzione della manifestazione, presentata da soggetti terzi, che si candidano a gestirne l’organizzazione devono contenere:
 - a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (es. Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni Comunali, all’Elenco delle libere forme associative, ONLUS, ecc.);
 - b) luogo di svolgimento;
 - c) periodicità;
 - d) giorni e orari;
 - e) altre informazioni utili all’Amministrazione Comunale per la valutazione del progetto stesso;
2. In caso di accoglimento della proposta presentata, la gestione della manifestazione è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione.
3. In caso di presentazione di più proposte, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, assegnerà l’organizzazione al proponente scelto

in base a criteri di efficacia relativamente agli obiettivi in materia ambientale proposti;

4. In caso di manifestazione istituita e organizzata su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato sulla base di apposita convenzione;

5. Il soggetto gestore, in entrambi i casi di cui ai precedenti commi 2 e 4:

- a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione ad esso affidata;
- b) sottoscrive con il Comune l'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di carattere generale e di cui al presente regolamento;
- c) pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità della manifestazione;
- d) provvede all'organizzazione della manifestazione e all'assegnazione degli spazi;
- e) dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, garantendo adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge la manifestazione;
- f) controlla che venga venduta merce esclusivamente propria, usata, in buone condizioni, di modico valore commerciale o totalmente privi, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento;
- g) redige l'elenco dei partecipanti da inviare all'Amministrazione Comunale nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione della manifestazione;
- h) promuove lo svolgimento di attività collaterali, utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse, prima che diventino rifiuti;
- i) assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi, causati nel transito

dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato;

- j) stipula per le responsabilità di cui sopra apposita copertura assicurativa RCT;
- k) si impegna a destinare eventuali quote di adesione alla gestione e/o promozione della manifestazione stessa (es. pubblicità, stampa manifesti, volantinaggio, iniziative promozionali, ecc.);
- l) si impegna a mantenere il suolo occupato e l'area attorno agli spazi espositivi sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dai soggetti partecipanti o conseguenti alla manifestazione stessa, conservando eventuali rifiuti momentaneamente in appositi contenitori e asportandoli al termine della manifestazione.

Art. 5 – Soggetti ammessi

1. La partecipazione alla manifestazione è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni, regolarmente costituite ai sensi di legge, che scambiano, vendono e/o espongono, in modo sporadico ed occasionale, beni di proprietà usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, come indicato nel precedente art. 1;
2. Sono escluse dalla partecipazione alla manifestazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura);
3. I soggetti che partecipano alla manifestazione devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
 - a) di partecipare alla manifestazione come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante, che non partecipa direttamente, deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento;
 - c) che gli oggetti esposti, scambiati o venduti in occasione della manifestazione a cui partecipano sono propri, usati, di modico valore,

altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 205/2010.

Art. 6 – Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla presentazione del modello di adesione, utilizzando l'apposita modulistica debitamente compilata e consegnata o trasmessa al soggetto gestore;
2. Il soggetto ammesso a partecipare alla manifestazione deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti;
3. I prezzi di vendita dei singoli beni dovranno essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto ed al suo stato d'uso e di conservazione;

Ai partecipanti è vietato di :

- a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
- b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- c) vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";
- d) scambiare, esporre e/o vendere:
 - animali;
 - oggetti di particolare valore antiquario;
 - prodotti alimentari;
 - ulteriori beni la cui vendita richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi ed autorizzazioni e/o licenze;
 - sono altresì vietati scambio, esposizione e vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato;

4. L'Amministrazione Comunale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o proprietà di terzi.

Art. 7 – Aree per lo svolgimento della manifestazione

1. Nel valutare il progetto, l'Amministrazione Comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata, in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. La concessione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore, per la realizzazione della manifestazione, può essere data per un massimo di tre anni e rinnovata contestualmente al rinnovo della convenzione;
2. Ai soggetti che partecipano alla manifestazione, ovvero al soggetto gestore ed al soggetto organizzatore, se presenti, è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico;
3. La suddetta concessione di suolo pubblico è rilasciata a titolo gratuito in quanto la manifestazione rientra nei casi di esenzione di cui all'art 17 comma 3 lett. h) del vigente Regolamento ;
4. In caso di svolgimento della manifestazione con cadenza periodica, la concessione di aree pubbliche ad eventuale soggetto gestore o al soggetto organizzatore può essere rilasciata per un periodo di tempo pari alla durata della convenzione.

Art. 9 – Attività di controllo

1. La manifestazione è soggetta, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dal regolamento di cui all'art. 6, comma 3, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere 'de jure' la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni caso, nella convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di cancellare la manifestazione, di gestirla direttamente o di affidarla ad un altro soggetto gestore;
2. In caso di inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nella delibera di istituzione della manifestazione o nella convenzione da sottoscrivere, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. n. 698/1981.

Art. 11 – Responsabilità

1. Chiunque partecipi alla manifestazione in qualità di espositore/venditore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che, dall'uso dello stesso spazio, possano derivare a terzi, privati o pubblici.

Art. 12 – Rinvio ed altre norme

1. Il presente regolamento è disciplinato dal principio '*tempus regit actum*' e ciò comporta che la sua legittimità va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è stato adottato;
2. Se in pendenza del procedimento interviene una nuova normativa, si procederà all'adeguamento dello stesso, applicando, nel frattempo, la nuova normativa.

Articolo 13 - Privacy e Trattamento Dati.

1. Il soggetto gestore assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del presente regolamento e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).